



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO
(Area Metropolitana di Roma Capitale)

Deliberazione della Giunta		Numero	Data
		98	22-09-2020
OGGETTO:	Individuazione area ad elevato rischio di crisi ambientale discarica località Inviolata.L.R. Lazio n. 13/2019		

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.A.D.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di settembre, alle ore 10:40, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto sono convocati a seduta i componenti la Giunta.

All'appello risultano:

		presente	assente
BARBET Michel	SINDACO	Presente	
AMATI Chiara	VICE SINDACO	Presente	
CORRENTI Antonio	ASSESSORE	Presente	
STRANI Elisa	ASSESSORE	Presente	
SALADINO Andrea	ASSESSORE	Presente	
Sciarra Nicola	ASSESSORE	Presente	
SANTORI Elia	ASSESSORE	Presente	
TOTALE		7	0

Assume la Presidenza Michel BARBET nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Livia Lardo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
IL DIRIGENTE DELL'AREA VI
SU INDICAZIONE DELL'ASSESSORA AREA VI

PREMESSO CHE nel territorio del comune di Guidonia Montecelio è presente una discarica in località Inviolata per la quale è in corso un piano di caratterizzazione ambientale teso al monitoraggio ed alla valutazione del grado di inquinamento del sito di che trattasi ed all'attivazione di ogni possibile azione correttiva a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTA la legge regionale n. 13 del 19-07-2019 avente ad oggetto "Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale", la quale mira a garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente e disciplina l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e le misure per l'eliminazione o la riduzione dei fenomeni di inquinamento e di squilibrio ambientale;

VISTO in particolare l'art. 2 della l.r. 13/2019 il quale testualmente stabilisce che:

"1. La Regione individua gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi ad essi prospicienti caratterizzati da elevato rischio di crisi ambientale in considerazione della presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) gravi alterazioni degli equilibri ecologici nel suolo e sottosuolo, nell'atmosfera, nelle acque superficiali e sotterranee compresi i sedimenti fluviali, lacuali e marini;
- b) elevata concentrazione di stabilimenti industriali con possibilità di incidenti rilevanti;
- c) impianti, anche in fase di smantellamento, che impieghino materiali radioattivi destinati alla fabbricazione e stoccaggio del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi.

2. L'individuazione di un'area ad elevato rischio di crisi ambientale e la relativa dichiarazione è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati e le autorità competenti nell'ambito dei rispettivi territori, sentita la commissione consiliare competente. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dagli uffici competenti, sentiti l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) e il Dipartimento di epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale, di seguito denominato DEP Lazio, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione, definendo almeno i seguenti elementi:

- a) la perimetrazione dell'ambito territoriale da considerare;
- b) la valutazione della qualità dell'ambiente nell'ambito territoriale considerato, anche attraverso indici di misurazione individuati nel rispetto dei parametri qualitativi di tutela ambientale fissati dalla normativa europea, statale e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
- c) la presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 2, l'accertamento della presenza di un elevato rischio di crisi ambientale è effettuato dalla direzione regionale competente previo atto di indirizzo della Regione, nonché su istanza degli enti locali territorialmente interessati.

4. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta fino ad ulteriori cinque anni con la procedura prevista dal presente articolo.

5. L'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale e il relativo piano di risanamento sono sottoposti a monitoraggio ai sensi dell'articolo 8.

6. A seguito della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, la Giunta regionale avvia l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 4."

CONSIDERATO CHE, come si evince dalla sopra citata legge, gli enti locali territoriali possono presentare istanza ai fini dell'individuazione di un'area ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della medesima legge;

RITENUTO necessario individuare come area ad elevato rischio ambientale il sito della discarica situata in località Inviolata;

CONSIDERATO che non vi sono studi relativamente all'impatto negativo sulle componenti ambientali che la discarica "l'inviolata" produce con particolare attenzione, tra l'altro, alla componente "salute umana", trattandosi anche dal punto paesaggista in stato di deconnotazione;

RILEVATO, altresì, l'improcrastinabilità dell'intervento Regionale, così come previsto dalla Legge n. 13 del 19 luglio 2019, al fine di attivare le conseguenti attività, alla presente Deliberazione, tese alla dichiarazione di "crisi ambientale" dell'Area;

RILEVATO che dentro i confini del parco sono presenti specie animali ed arboree rare attualmente oggetto di studio da parte di organismi accreditati e aree boscate situate nel cuore dell'area protetta e rilevanti zone umide da tutelare come il Fosso del Cupo, il Fosso Capaldo e il Fosso dell'Inviolata oltre e quattro laghetti situati nell'area est del Parco, precisamente a Tor Mastorta,

CONSIDERATO che non vi sono studi relativamente all'impatto negativo sulle componenti ambientali
che la discarica "l'inviolata" produce con particolare attenzione, tra l'altro, alla componente "salute umana", trattandosi anche dal punto paesaggista in stato di deconnotazione;

CONSIDERATO che oltre ad avere le citate incertezze per mancanza di studi specifici sull'impatto sulla salute umana derivante dalla discarica, desta ancora più preoccupazione la poca distanza dall'attuale sedime della discarica e del TMB con altre e non trascurabili fonti di inquinamento ambientale, come l'impianto di produzione energia elettrica dai gas della discarica, l'autostrada A1, il cementificio tra i più grandi d'Europa, il grandissimo bacino delle cave di travertino, una multinazionale di produzione pneumatici e diverse industrie chimiche e farmaceutiche

CONSIDERATO che Il Parco Regionale dei Monte Lucretili ricopre un territorio dal ricco patrimonio archeologico, dove possiamo trovare resti di mausolei, ville, sepolture e strade di epoca romana;

CONSIDERATO che in questi luoghi fu ritrovata anche la Triade Capitolina, gruppo marmoreo ora conservato all'ex Convento di San Michele Arcangelo a Montecelio;

RILEVATO, altresì:

- che in data 6 luglio 2020 con Determinazione n. G07907 La Struttura Regionale ha rilasciato l'autorizzazione AIA tesa alla messa in esercizio del TMB, presente nell'area interessata dalla presente Deliberazione;

- che ad avviso dell'Amministrazione il titolo abilitativo alla messa in esercizio del TMB, tra l'altro senza che il Comune fosse coinvolto, quale autorità competente per territorio, dove insiste l'impianto, nei monitoraggi previsti per Legge, si basa su una valutazione di impatto ambientale risalente all'anno 2006, la cui pronuncia di compatibilità ambientale è stata rilasciata, dall'Autorità Competente Regionale, dopo 4 anni, nell'anno 2010, provvedimento che non ha tenuto conto dell'evoluzione antropica, sanitaria nonché del relativo mutamento delle componenti ambientali relativamente alle sollecitazioni dell'uomo, succedutesi nei successivi 10 anni;

- che le valutazioni degli effetti, così come risulta agli atti di questo Ente, sulle componenti ambientali, così come la progettazione di eventuali alternative agli impatti negativi, non risultano essere individuate/elaborate né mediante l'utilizzo di dati acquisiti direttamente nell'area interessata, intesa anche come area vasta in termini di valutazione degli impatti sull'ambiente, né basandosi eventualmente, su banche dati. Quest'ultime come è noto non possono essere

aggiornate e non possono essere utilizzate per progetti che sicuramente avrebbero impatti negativi sull'ambiente;

- che gli effetti sulle componenti ambientali, nelle relative fasi di “ante-operam”, realizzazione e “post-operam”, non risultano valutate nel rispetto delle normative che dal 2006 ad oggi si sono succedute (d.lgs. n. 152/2006, 4/2008, 128/2010, 104/2017 – L.R. n. 16/2011, - DM 52/2015) e pertanto compromettendo la previsione progettuale delle attività di mitigazione/compensazione, il rispetto della stabilità ecologica degli ecosistemi, la salvaguardia della biodiversità, senza garantire la dissociazione tra la crescita economica e il suo impatto ambientale, senza garantire il miglioramento, rafforzamento e l'individuazione, nel merito, delle attività di monitoraggio;

- che il piano di monitoraggio, se predisposto, pertanto, risulta oramai superato, superficiale a danno della salute umana che tra l'altro sicuramente non è in grado di elencare le soglie di criticità, proprio perché non determinate in quanto mancano i rilevamenti sullo stato delle componenti ambientali sul campo;

- che risulta paradossale quando si dovrà necessariamente attivare eventuali azioni correttive ambientale, ad esempio a seguito di errori di gestione/incidenti in grado di causare eventuali danni ambientali, nonché la successiva verifica della efficacia della medesima azione correttiva, non avendo, come base di valutazione i limiti o le soglie di riferimento;

- che tuttavia già oggi l'area risulta fortemente compromessa dal punto di vista ambientale necessitando da subito di bonifiche al fine di ristabilire i parametri ante-opera, come meglio si evince dalle campagne di verifiche condotte dall'ARPAL, infatti molti analiti sono risultati e tutt'or risultano essere costantemente superiore ai limiti di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), riferendo un quadro allarmante di inquinamento per i livelli di Ferro – Manganese – Nichel – Piombo – Mercurio e Vanadio, superando addirittura di dieci, venti volte o trenta volte i CNC o i valori di FN e dando riscontro di composti altamente inquinanti quali Benzene – Diclorobenzene – Butilbenzenensulfonamide – Bisfenolo A, (molecole classificate dannose per l'uomo), addirittura non contemplati nella Tab. 2 del d.lgs. 152/06;

CONSIDERATO CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, costituendo mero atto di indirizzo, non necessita della preventiva acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. DI CONSIDERARE, altresì, l'intera area in località Inviolata quale area ad elevato rischio di crisi ambientale stante la presenza della discarica e del TMB nelle fattispecie contemplate dalla Legge Regionale 13 del 19-07-2019;
3. DI INOLTARE la presente deliberazione alla Regione Lazio, valevole come istanza ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge regionale n. 13 del 19-07-2019 per l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale;
4. DI INOLTARE la presente deliberazione al Parco dei Monti Lucretili, per ogni azione consequenziale e di propria competenza;
5. DI DEMANDARE al Sindaco Ogni azione/provvedimento consequenziale alla presente Deliberazione, nessuno escluso;
6. Di demandare, altresì, al dirigente dell'Area VI ogni adempimento necessario e consequenziale, di natura tecnico-gestionale, al presente deliberato;

Stante l'Urgenza

PROPONE DI DELIBERARE

DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stato reso il parere tecnico ex art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

OGGETTO:	Individuazione area ad elevato rischio di crisi ambientale discarica località Inviolata.L.R. Lazio n. 13/2019
----------	--

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.	
Lì, 21-09-2020	IL DIRIGENTE F.to Egidio Santamaria

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*

Il SINDACO
F.to Michel BARBET

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22-09-2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 07-10-2020.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-09-2020.

- [X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art.134 - comma 4°)
[] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 - comma 3°)

Li, 22-09-2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo